

DELIBERA N.3

**XXXXX ALTOBELLI / FASTWEB SPA
(GU14/451109/2021)**

Il Co.re.com Abruzzo

NELLA riunione del Il Co.re.com Abruzzo del 21/01/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com Abruzzo;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo in data 19 novembre 2017;

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*;

VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante *“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni sino al 31 dicembre 2022”*;

VISTA la delibera n. 56 del 14/12/2021, avente ad oggetto *“Convenzione concernente l’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo – Presa d’atto della proroga della convenzione per l’anno 2022”*;

VISTA l’istanza di XXXXX ALTOBELLI del 24/08/2021 acquisita con protocollo n. 0342981 del 24/08/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

Il Sig. Altobelli XXXXX, con altro procedimento UG, ha ottenuto lo storno degli insoluti esistenti con Fastweb come da verbale di accordo allegato. Non si giustificano pertanto le odierne richieste di pagamento da parte della società di recupero crediti GERI”. In base a tali premesse, l’istante chiede;

- i) dare atto della cessazione del contratto;
- ii) provvedere allo storno dell’insoluto esistente e delle fatture di prossima emissione;
- iii) il riconoscimento dell’indennizzo del caso di specie, quantificato in € 400,00.

Allega:

- Copia della nota dalla società Ge.Ri. S.r.l.u avente ad oggetto: “Procedura di esitazione Negativa posizione Gestione Rischi Srlu115912424 – cessione Fastweb SpA codice cliente 3433058 “ del 23/03/2021;

- Copia del verbale di accordo del tentativo di conciliazione del 09/12/2014 del contenzioso XXXXX Altobelli / Fastweb SpA;

Nelle memorie di replica il legale dell’istante ha contestato altresì la mancata produzione delle fatture insolute da parte dell’operatore convenuto e che le stesse sarebbero comunque non dovute per intervenuta prescrizione breve prevista dall’art. 2948, n. 4 del C.C., trattandosi di fatture risalenti negli anni rispetto alle quali, peraltro, non risulta essere stata depositata dal gestore la documentazione attestante richieste di pagamento anteriori a quelle del 2021 pervenute da parte della società di recupero crediti che avrebbero avuto effetti interruttivi della prescrizione medesima.

Il legale nell’atto difensivo prodotto fa presente inoltre che l’unica somma di cui è debitore il proprio cliente nei confronti della Fastweb risulta essere soltanto quella concordata nel verbale di accordo della precedente conciliazione pari ad euro 150,00, verbale che tra l’altro non risulta essere stato posto in esecuzione dal Gestore. Precisa altresì che in pendenza di GU14 lo studio legale Avv. XXXXX, per conto

della Fastweb, ha inviato una messa in mora datata 14 ottobre 2021, con proposta di accordo transattiva, in totale spregio alla normativa vigente che vieta, in pendenza di conciliazione, e fino a tre mesi dopo la conclusione della stessa, qualsiasi azione di recupero crediti.

Per queste ragioni ribadisce e conferma le richieste di cui alla presente istanza di definizione.

Allega: Copia della proposta di accordo transattivo dell'Avv. XXXXX del 14/10/2021.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nel contestare ed impugnare l'avversa istanza, rappresenta quanto di seguito: "Preliminarmente il deducente operatore affida al Co.re.com ex adverso adito il compito di verificare se ricorrono i presupposti per procedere all'archiviazione del procedimento dal momento che l'utente non ha ottemperato all'invito di depositare la documentazione integrativa richiestagli dalla medesima Autorità.

Quanto al merito l'istanza è, oltre che infondata, del tutto incomprensibile sotto il profilo logico. Difatti è la stessa parte istante che produce un verbale di accordo con cui l'Altobelli si impegnava a versare la somma di € 150,00 a saldo e stralcio di un insoluto maggiore (di € 230,38) relativo a due specifiche fatture del 30.09.14 e del 30.11.14.

A fronte dell'inadempimento dell'utente all'obbligazione a cui si era vincolato con l'atto di transazione in parola, la Fastweb ha affidato alla Gestione Rischi S.r.l. unipersonale il compito di recuperare quel credito ed i crediti maturati dopo l'accordo, relativi a fatture successive all'accordo, e dettagliatamente riportate sul documento prodotto dalla stessa controparte.

A beneficio dell'utente (che evidentemente non ha saputo comprendere il contenuto della missiva della Ge.Ri.) e dello stesso Co.re.com, appare opportuno chiarire in che modo la Ge.Ri. perviene alla somma di € 578,87: ebbene, sullo

specchietto riportato nella seconda pagina della missiva in esame, nella prima colonna vi sono indicate le due fatture che furono oggetto di accordo del 09.12.14 il cui importo, nel suo totale, ammonta, infatti ad € 230,38.

Da tale importo, con nota di credito retrodatata al 30.10.14 è stata stornata la somma di € 80,30.

È stata un'operazione contabile eseguita proprio per operare lo storno parziale di cui al predetto accordo ed abbattere l'insoluto esistente a dicembre da € 230,38 ad € 150,00: in conformità con il verbale di conciliazione del Co.re.com sopra richiamato. Sicché nei mesi successivi l'Altobelli ha mantenuto il suo comportamento caratterizzato da pervicace inclinazione a non rispettare i patti contrattuali e, non solo non ha versato i 150,00 euro di cui alla conciliazione, ma non ha neppure onorato alcuna delle fatture successivamente emesse.

Da qui la maturazione della morosità fatta oggetto di richiesta di pagamento. Dunque, il comportamento della Fastweb è stato del tutto legittimo così come appare legittima la richiesta di pagamento degli importi insoluti già decurtati delle somme di cui al verbale di conciliazione del 09.12.14.

A questo punto, a solo titolo ulteriormente conciliativo, la Fastweb si dichiara disponibile a definire il presente procedimento accettando il pagamento della minor somma di € 400,00 onnicomprensivi. Ove l'utente intendesse accettare la proposta, si chiede che il Co.re.com Adito fissi apposita udienza finalizzata anche alla verifica dell'effettivo pagamento della predetta somma.

Per le su esposte ragioni la Fastweb S.p.A. chiede dichiararsi l'istanza infondata ed inammissibile per le ragioni sopra illustrate confermando in ogni caso, la proposta transattiva sopra indicata.”;

3. Motivazione della decisione

Nel caso di specie l'istante chiede di dare atto della cessazione del contratto in essere con l'operatore convenuto, l'annullamento di tutte le fatture insolute ed il riconoscimento di un indennizzo di € 400,00 per il disagio subito.

Preliminarmente in relazione alla richiesta dell'operatore convenuto di verificare se ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione del procedimento in assenza dell'avvenuto deposito da parte dell'istante della documentazione richiesta dall'ufficio in data 25/08/2021, si precisa che dall'analisi del complesso degli atti presenti nel fascicolo documentale risulta possibile procedere alla disamina nel merito della presente controversia.

Relativamente alla prima richiesta, con la quale l'istante chiede all'adito Co.re.com che sia dato atto dell'avvenuta conclusione del contratto con l'operatore Fastweb, dall'esame degli atti presenti nel fascicolo documentale la stessa non risulta essere accoglibile per le seguenti ragioni.

Nel fascicolo documentale non risulta essere stata depositata dall'istante la comunicazione di disdetta del contratto necessaria per consentire all'operatore la disattivazione dell'utenza telefonica oggetto dello stesso, né tanto meno risulta che nel verbale di accordo del 09/12/2014, relativo alla procedura di conciliazione Ug 2901/14, sia stata accordata la cessazione del contratto stesso, così come non risulta depositata dal gestore documentazione attestante la risoluzione unilaterale del contratto per morosità.

Per le ragioni sopra descritte non è quindi in nessun modo possibile disporre la cessazione del contratto né è stata riscontrata una responsabilità del gestore per la mancata chiusura dello stesso.

Relativamente alla richiesta di annullamento delle fatture insolute si esprimono le seguenti considerazioni.

Nel fascicolo documentale sono presenti la nota del 23/03/2021 della società di recupero crediti Ge.Ri e la nota dell'Avv. XXXXX del 14/10/2021 entrambe riferite alla richiesta di pagamento delle fatture emesse dal gestore dall'anno 2014 fino all'anno 2018. Sul punto l'istante ha dichiarato in atti che non sono state prodotte le fatture di cui Fastweb chiede il pagamento e che le stesse sarebbero prescritte a norma dell'art.

2948, comma 4 c.c., al netto delle fatture del 30/09/2014 e del 30/11/2014 oggetto di tentativo di conciliazione concluso con accordo tra le parti in data 09/12/2014.

Di converso l'operatore sostiene che le predette fatture sono dovute e risultano ad oggi insolute e che per effetto del mancato pagamento delle stesse è stato conferito incarico alla Ge.Ri. di riscuotere gli importi delle fatture non pagate dall'istante. Per quanto concerne la richiesta di stralcio delle fatture del 30/09/2014 e del 30/11/2014 si precisa che l'adito Co.re.com non può in nessun modo pronunciarsi alla luce del principio del ne bis in idem in quanto le medesime fatture sono state oggetto del procedimento di conciliazione n. 2901/2014 conclusosi con verbale di accordo del 09/12/2014.

Nel verbale citato le parti si sono infatti accordate con il pagamento da parte dell'istante, a fronte delle fatture insolute del 30/09/2014 e del 30/11/2014, della minor somma di euro 150,00.

Ne consegue pertanto che richiesta di annullamento delle stesse non può in nessun modo essere accolta per le ragioni sopra indicate.

Dall'esame delle note trasmesse all'istante dalla Geri e dall'Avv. XXXXX, rispettivamente il 23 marzo ed il 14 ottobre 2021 risultano le richieste di pagamento di altre fatture insolute dal 25/02/2015 fino al 01/04/2018.

I documenti riportati sono i seguenti:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - 5844822015 , scadenza 25/02/2015, | importo € 114,99; |
| - 23920752015, scadenza 25/04/2015, | importo € 114,99; |
| - 36731322015, scadenza 25/06/2015 , | importo € 114,99; |
| - 52986762015, scadenza 01/10/2015, | importo € - 5,36; |
| - 69858842015, scadenza 25/10/2015 | importo € 1,01; |
| - 88106282015, scadenza 25/12/2015, | importo € 1,97; |
| - 6563202016, scadenza 25/02/2016, | importo € 1,97; |
| - 23652342016, scadenza 25/04/2016 , | importo € 1,98; |
| - 40333872016, scadenza 25/06/2016, | importo € 1,95; |
| - 57456822016, scadenza 25/08/2016, | importo € 1,97; |
| - 74515352016 , scadenza 25/10/2016, | importo € 1,97; |

- 91098972016 , scadenza 25/12/2016, importo € 1,97;
- 5734762017, scadenza 25/02/2017, importo € 1,97;
- 26128502017, scadenza 25/04/2017, importo € 1,98;
- 44231122017, scadenza 25/06/2017, importo € 1,93;
- 98606442017, scadenza 10/12/2017, importo € 1,90;
- 2179982018, scadenza 04/02/2018 , importo € 1,88;
- 23128192018, scadenza 01/04/2018, importo € 1,87.

Relativamente alla richiesta di annullamento delle suindicate fatture è necessario rammentare che l'art. 2948, c. 4 del C.C. prevede la prescrizione breve di 5 anni anche per gli interessi e, in generale, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Al riguardo si precisa che la giurisprudenza consolidata, anche dell'Autorità, è unanime nell'affermare che per i crediti derivanti dai contratti di utenza telefonica intesi quali contratti di somministrazione a prestazione continuativa al pari di quelli derivanti dai contratti per i servizi inerenti l'acqua, l'energia ed il gas, vige il regime di prescrizione breve e non quella ordinaria decennale.

In applicazione della disposizione sopra richiamata va quindi verificato se rispetto alle fatture insolute sia intervenuta la prescrizione breve.

Dall'esame degli atti presenti nel fascicolo documentale le uniche richieste di pagamento trasmesse all'istante e relative alle fatture sopra elencate risultano essere quelle della società di recupero crediti del 23/03/2021 e quella dello studio legale XXXXX, del 14 ottobre 2021. Sul punto deve inoltre precisarsi che l'operatore non ha svolto alcuna difesa limitandosi ad affermare la legittimità delle fatture insolute, senza tuttavia fornire elementi utili probanti la mancata intervenuta prescrizione. Va da sé che le fatture emesse dal 25/02/2015 fino al mese di marzo 2016 devono ritenersi prescritte e, quindi, non dovute, ai sensi e per gli effetti dall'art. 2948 C.C., non essendo stata fornita dal Gestore convenuto prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione maturatasi.

Le restanti fatture descritte nell'elenco sopra riportate successiva alla data del 23/03/2016 sono invece da ritenersi non prescritte e quindi dovute. Quanto alla richiesta di indennizzo di € 400,00 per il disagio subito occorre affermare che la stessa risulta essere stata formulata in maniera generica e superficiale e che l'assenza di elementi essenziali rende impossibile ricondurla nell'ambito delle fattispecie di indennizzo previste nel Regolamento.

Ne consegue, pertanto, che l'istante non ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo richiesto.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente

DELIBERA

1. Il Co.re.com Abruzzo accoglie parzialmente l'istanza di definizione presentata dal Sig. XXXXX Altobelli, per il tramite dell'Avv. Vittorio XXXXX, nei confronti dell'operatore Fastweb SpA nei termini sopra evidenziati;

2. La società Fastweb SpA è tenuta regolarizzare la posizione amministrativo contabile dell'istante provvedendo alla cancellazione delle fatture emesse dal 25/02/2015 fino al 25/04/2016 con contestuale obbligo a carico all'istante di provvedere al pagamento della fatturazione emessa dal 25/04/2016 fino alla conclusione del ciclo di fatturazione, per le ragioni sopra evidenziate;

3. Le richieste dell'istante di dare atto della cessazione del contratto in essere, di storno integrale della fatturazione emessa dal gestore e di indennizzo per il disagio subito, devono ritenersi rigettate, per le ragioni sopra evidenziate.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

L'Aquila 21.01.2021

f.to IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.